



variazione sulla base del 70%, senza in-
teressi, della differenza, per il periodo dal
1° maggio 1948 al 31 giugno 1958, tra il
compenso per lavoro straordinario com-
putato secondo il criterio stabilito dall'arti-
colo 21 del Contratto collettivo di lavoro 1941
e quello effettivamente corrisposto ai sen-
si della "Dichiarazione delle parti"
allegata all'accordo 23 aprile 1948.

Tutto ciò premesso

a dimostrazione del suo spirito di libera-
tā verso il personale e per le considera-
zioni che precedono,

o l i b e r a

di rinunciare ad insistere per la mi-
sura della percentuale del 70% acceden-
do a quella del 55% richiesta; di appli-
care la transizione fino al 31 dicembre 1957,
effettuando, per comodità di calcolo, il
conteggio previsto dall'art. 21 del c. c. l. 1941
con applicazione della sola percentuale
del 10% sull'intera retribuzione oraria;
di retribuire il lavoro straordinario dal
1° gennaio 1958 in base a nuovo accor-
do sindacale.